GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — MARTEDI 10 GENNAIO — NUM. 7

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale.	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto e ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* o dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10 della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto del 15 dicembre 1892:

A commendatore:

Varvessis cav. Achille, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Con decreto dell' 11 dicembre 1892:

Ad uffiziale:

Belli cav. Vitale, segretario del Ministero della Pubblica Istruzione, in riposo.

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Con decreti del 22 dicembre 1892:

A commendatore:

Somma cav. Gaetano, capo sezione di 1ª classe nel Ministero della Marina, collocato a riposo.

A cavaliere:

Damerini Ferdinando, ufficiale di porto di 1ª classe, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreti del 22 dicembre 1892:

Ad uffiziale:

Freguglia cav. Carlo, segretario amministrativo di 1ª classe nel Ministero del Tesoro, collocato a riposo.

A cavaliere:

Gargaruti Leopoldo, vice segretario di ragioneria di 1ª classe nel Ministero del Tesoro, collocato a riposo.

Maggiorani Gustavo, archivista di 2ª classe, id.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreto del 22 dicembre 1892:

Ad uffiziale:

Lamberti cav. Francesco, ingegnere capo di 1ª classe nel corpo reale del Genio civile, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreti del 18 e 22 dicembre 1892:

A gran cordone:

Caravà cav. Giorgio, tenente generale in posizione di servizio ausiliario collocato a riposo.

Ad uffiziale:

Pareto cav. Giuseppe, tenente colonnello di fanteria, collocato a riposo.

A cavaliere:

Molla Lorenzo, capitano di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.
Botti Gaetano, id. di artiglieria, id. id.
Faustini Eugenio, id. id. (Treno) id. id.
Dioli Gio. Batt., capitano di fanteria, id. id.
Rucci Achille, id. id. id.
Arrighi Emilio, id. id. id.
Pesci Rinaldo, id. id. id.
Monari Carlo, id. id. id.
Capra Clemente, id. id. id.
Bonasso Alessio, id. id. id.
Bergallo Fiorenzo, id. id. id.
Germano Giov. Stefano, id. id. id.
Calosso Giuseppe, id. id. id.
Manara Ernesto, id. id. id.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 25 dicembre 1892:

Ad ufficiale:

Melis cav. Enrico, ispettore forestale di 1ª classe, collocato a riposo.
Soravia cav. Pietro, id. id., id.
Accattatis cav. Antonio, id. 2ª classe, id.
De Antoni cav. Felice, id. 1ª classe id.

A cavaliere:

Gambardella Giosuè, id. 1ª classe, id.
Concini nob. Ludovico, id. 3ª classe, id.
Scorza Antonio, verificatore di 2ª classe nell'amministrazione metrica e del saggio, id.

Sulla proposta del Ministro degli Affari Esteri:

Con decreti del 18, 22 e 25 dicembre 1892:

A cavaliere:

Mondini avv. Pietro, R. vice console di 2ª classe, in Monaco di Baviera.
Bossi Pietro, segretario della società italiana di beneficenza in Madrid
Cantini ing. Pietro.

Sulla proposta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi:

A cavaliere:

Bajardino Giuseppe, capo ufficio di 1ª classe nell'amministrazione dei telegrafi a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti del 22 e 25 dicembre 1892:

A cavaliere:

Marabottini Marabotti nob. Pitagora, vice segretario amministrativo di 1ª classe nella intendenza di finanza, collocato a riposo.
Saibante Ignazio, ing. di 1ª classe nel personale tecnico di finanza id.
Fresia Fortunato, geometra principale di 1ª classe id. id., id
Agliaudi Carlo, agente di 1ª classe nell'amministrazione delle imposte dirette, id. per anzianità di servizio.
Arena Giuseppe, vice segretario amministrativo di 1ª classe nelle intendenze di finanza, collocato a riposo.
Re Paolo, ricevitore del registro, collocato a riposo a sua domanda per motivi di salute.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 746 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico delle leggi doganali, approvato con Regio decreto 8 settembre 1889 n. 6387;

Vista la tabella *A*, approvata con Regio decreto 24 dicembre 1891 n. 725, che determina il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, la sede di ciascuna sezione di dogana e di ciascun posto di osservazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 1° gennaio 1893, la tabella *A*, approvata col R. decreto 24 dicembre 1891 n. 725, è modificata come segue:

Le dogane di Ponte Caffaro e Pizzo, dalla 2ª classe del 2° ordine, passano alla 1ª classe dello stesso ordine;

La dogana di Ventimiglia, dalla 1ª classe del 1° ordine, passa alla 2ª classe del medesimo ordine; la dogana di Porto Maurizio, dalla 1ª classe del 2° ordine, alla 2ª classe del 1° ordine; la dogana di Villa San Giovanni, dalla 3ª classe del 2° ordine, alla 1ª classe dello stesso ordine;

È soppressa la dogana di Piattamala ed istituita la dogana di Tirano, con posto di osservazione a Piattamala;

La sezione doganale di Asinara è convertita in dogana del 2° ordine di 3ª classe, e quella di Bard in dogana del 2° ordine di 2ª classe;

La denominazione della dogana di Tortolì è mutata in quella di Arbatax.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero 753 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 dicembre 1892 n. 722, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1892 93;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico degli impiegati delle Manifatture e dei Magazzini di deposito dei tabacchi greggi, è stabilito, a partire dal 1° gennaio 1893, secondo l'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze.

Art. 2.

Gli impiegati che, per riduzione di posti, non avranno collocamento nel nuovo organico, continueranno a prestare servizio nei rispettivi gradi e classi con l'attuale stipendio e indennità di residenza, e saranno pagati, pel periodo, dal 1° gennaio al 30 giugno 1893, col fondo stanziato al capitolo 118 dello stato di previsione suddetto.

Essi rientreranno in ruolo a misura che si verificheranno vacanze di posti nei rispettivi gradi e classi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

RUOLO ORGANICO del personale tecnico ed amministrativo delle Manifatture e dei Magazzini dei tabacchi greggi.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Direttori	1ª	3	16	6,000	18,000	76,500
	2ª	4		5,000	20,000	
	3ª	5		4,500	22,500	
	4ª	4		4,000	16,000	
Magazzinieri dei tabacchi greggi.	1ª	1	2	4,500	4,500	8,500
	2ª	1		4,000	4,000	
Capi tecnici	1ª	3	10	4,000	12,000	36,500
	2ª	7		3,500	24,500	
Ufficiali tecnici	1ª	7	18	3,000	21,000	46,500
	2ª	7		2,500	17,500	
	3ª	4		2,000	8,000	
Commissari ai riscontri	1ª	4	20	4,000	16,000	69,300
	2ª	7		3,500	24,500	
	3ª	9		3,200	28,800	
Commissari alle scritture	1ª	8	16	3,200	25,600	48,000
	2ª	8		2,800	22,400	
Ufficiali alle scritture	1ª	25	110	2,500	62,500	220,000
	2ª	30		2,200	66,000	
	3ª	30		1,800	54,000	
	4ª	25		1,500	37,500	
Volontari	Unica	10	10	—	...	—
Totale		202				505,300

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
GRIMALDI.

Il Numero **151** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 dicembre 1892 n. 722, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1892-93;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dei Magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati, è stabilito, a partire dal 1° gennaio 1893, secondo l'unito quadro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze.

Art. 2.

Gl'impiegati che, per riduzione di posti, non avranno collocamento nel nuovo organico, continueranno a prestar servizio nei rispettivi gradi e classi, con l'attuale stipendio e indennità di residenza e saranno pagati, pel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1893, col fondo stanziato al capitolo 144 dello stato di previsione suddetto.

Essi rientreranno in ruolo a misura che si verificheranno vacanze di posti nei rispettivi gradi e classi, e potranno essere anche collocati, in posti di grado equivalente, negli altri organici dell'Amministrazione gabellaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

RUOLO ORGANICO del personale dei Magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Magazzinieri	1ª	8	48	4,000	32,000	152,000
	2ª	10		3,500	35,000	
	3ª	10		3,200	32,000	
	4ª	10		2,800	28,000	
	5ª	10		2,500	25,000	
Ufficiali ai riscontri	1ª	23	48	2,500	57,500	112,500
	2ª	25		2,200	55,000	
Ufficiali alle scritture	1ª	35	65	1,800	63,000	108,000
	2ª	30		1,500	45,000	
Volontari	Unica	10	10	—	—	—
Totale			171			372,500

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
GRIMALDI.

Il Numero **755** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 dicembre 1892 n. 722, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1892-93;

Sulla proposta del Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale delle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi è stabilito, a partire dal 1° di gennaio 1893, secondo l'unito quadro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze.

Art. 2.

La scelta degli impiegati, che per riduzioni di posti, dovranno essere lasciati fuori ruolo, è deferita ad una Commissione, appositamente nominata con decreto ministeriale.

Art. 3.

Gli impiegati dichiarati fuori ruolo in seguito a deliberazione della anzidetta Commissione, continueranno a prestare servizio nelle rispettive classi coll'attuale stipendio e indennità di residenza, e saranno pagati per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1893, coi fondi stanziati al capitolo 117 del bilancio della spesa per le Finanze.

Essi potranno rientrare in ruolo, qualora ne abbiano l'attitudine necessaria, occupando gli ultimi posti nelle rispettive classi, a misura che si verificheranno vacanze.

Essi potranno anche essere nominati nei posti congeneri di altre Amministrazioni dipendenti dalla Direzione Generale delle Gabelle.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, nella scelta degli impiegati da mantenere in ruolo, avrà riguardo alle rispettive attitudini individuali, in relazione alle speciali esigenze del servizio.

La Commissione stessa procederà pure all'esame dei titoli dei verificatori straordinari delle coltivazioni dei tabacchi ed alla loro classificazione per un eventuale collocamento nei posti di grado inferiore della Amministrazione gabellaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

RUOLO ORGANICO del personale delle Agenzie per le coltivazioni dei tabacchi.

GRADO	Classe	Numero per classe	Numero totale	Stipendio individuale	Stipendio complessivo	Ammontare della spesa
Agenti	1ª	3		4,000	12,000	
	2ª	5	13	3,500	17,500	44,500
	3ª	5		3,000	15,000	
Ispettori	1ª	4		2,800	11,200	
	2ª	7	18	2,400	16,800	43,400
	3ª	7		2,200	15,400	
Contabili	1ª	4		2,600	10,400	
	2ª	4	13	2,400	9,600	31,000
	3ª	5		2,200	11,000	
Capi Verificatori	1ª	40		2,000	80,000	
	2ª	40	125	1,800	72,000	224,000
	3ª	45		1,600	72,000	
Ufficiali alle scritture	1ª	10		1,800	18,000	
	2ª	10	34	1,600	16,000	52,200
	3ª	14		1,300	18,200	
Verificatori	Unica	35	35	1,300	45,500	45,500
Inservienti	1ª	4		1,000	4,000	
	2ª	5	14	900	4,500	12,500
	3ª	5		800	4,000	
Totale			252			453,100

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro, interim *delle Finanze*
GRIMALDI.

Il Numero **DCCCLIX** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno,* ***contiene il seguente*** *decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testamento 16 febbraio e codicillo 6 dicembre 1883, coi quali il fu Francescantonio cav. Guacci disponeva un legato, consistente in titoli del Debito Pubblico portanti la rendita complessiva di L. 1015, allo scopo di istituire sette annui sussidi dotali, e devolvere il rimanente della rendita netta a favore del Capitolo della Cattedrale per celebrazione di messe ed uffici funebri;

Vista la domanda dell'arcidiacono Stanislao D'Amelio, esecutore testamentario, per essere autorizzato ad accettare il legato e per l'erezione del medesimo in ente morale;

Viste le relative deliberazioni del Consiglio comunale di Sant'Angelo dei Lombardi e della Giunta provinciale amministrativa di Avellino;

Viste le leggi 5 giugno 1850 n. 1037 e 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il legato come sopra disposto dal fu cav. Francescantonio Guacci è eretto in corpo morale, e l'amministratore nominato nella fondiaria, è autorizzato ad accettare i titoli di rendita che ne formano la dotazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCLXXXI *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Volterra nelle adunanze dei 27 aprile, 30 settembre e 20 ottobre 1891, in ordine alla istituzione d'una cassa di risparmio nella città di Volterra;

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo del Monte Pio di Volterra nell'adunanza dei 12 novembre 1891 e dalla Giunta provinciale amministrativa di Pisa in quella dei 22 febbraio 1892, sopra il medesimo argomento;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la istituzione nel comune di Volterra di una cassa di risparmio, ed è approvato lo statuto organico composto di sessantuno articolo visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, con lo modificazioni di cui negli articoli seguenti.

Art. 2.

All'articolo 30 è sostituito il seguente:

« Art. 30. La somma complessiva dei mutui e conti correnti ipotecari non deve eccedere il 30 p. 0|0 dell'ammontare complessivo delle attività. L'ammontare di ciascun mutuo non deve eccedere insieme agli altri oneri esistenti sugli immobili offerti in ipoteca, la metà del valore di stima degli immobili medesimi. La durata dei mutui a scadenza non sarà maggiore di tre anni, nè maggiore di dieci anni quella dei mutui con ammortamento. Gli interessi dovranno pagarsi per rate semestrali posticipate ».

Art. 3.

Sono aggiunti allo statuto gli articoli seguenti:

« Art.... I componenti il Consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, sono chiamati per turno settimanale a invigilare sopra l'andamento interno della cassa ».

« Art.... Il cassiere, che sarà alla immediata dipendenza del direttore, dovrà ricevere e custodire sotto la sua responsabilità il denaro ed i titoli che gli verranno temporaneamente consegnati; ricevere i depositi, eseguirne il rimborso e fare quegli altri pagamenti che gli verranno ordinati, tenere alla giornata tutti i registri di contabilità che saranno necessari e ritirare i libretti estinti. Presterà la cauzione che verrà determinata dal Consiglio d'amministrazione ».

« Art.... L'istituto ha una cassa a mano ed una cassa tesoro. Della prima tengono le chiavi il direttore ed il cassiere; della seconda il direttore, il cassiere, il presidente o il consigliere di turno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCLXXXII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 31 della legge 6 luglio 1862 n. 680;

Visto il Regio Decreto 7 agosto 1874 n. DCCCCVII;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti di Firenze in data 2 agosto 1892;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Firenze è autorizzata ad imporre una tassa annua sui commercianti ed industriali, ragguagliata ai redditi loro provenienti dall'esercizio del commercio e dell'industria nel territorio dalla Camera stessa dipendente, quali resultano dai ruoli per la applicazione della tassa di ricchezza mobile nelle categorie *B* e *C*.

Sono esenti dalla tassa coloro che hanno un reddito netto inferiore a L. 600.

Art. 2.

L'ammontare di detta tassa non potrà oltrepassare il limite massimo di cinque millesimi per ogni lira di reddito netto.

Art. 3.

La tassa sarà riscossa con le medesime forme delle imposte dirette dello Stato, in base ad appositi ruoli, formati dalla Camera di commercio e resi esecutori dal Prefetto.

Art. 4.

La tassa anzidetta sostituirà quella approvata col Regio Decreto 7 agosto 1874 n. DCCCCVII, il quale rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCLXXXIII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862 n. 680;

Visto il Nostro decreto in data d'oggi, col quale si autorizza la Camera di commercio ed arti di Firenze ad imporre una tassa annua sui commercianti ed industriali del suo distretto;

Vista la deliberazione della Camera di commercio ed arti anzidetta, in data 2 agosto 1892;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il regolamento per l'applicazione della tassa annua sui commercianti ed industriali, deliberato dalla Camera di commercio ed arti di Firenze nell'adunanza del 2 agosto 1892, secondo l'unito testo, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: BONACCI

REGOLAMENTO *per la riscossione della tassa stabilita con R. decreto 1° dicembre 1892 n. DCCCLXXXII (parte supplementare) a favore della Camera di commercio ed arti di Firenze sugli esercenti industrie e commerci del proprio distretto.*

TITOLO I.

Degli esercenti soggetti a tassa.

Art. 1

Alla tassa annua stabilita a favore della Camera di commercio ed arti di Firenze sono soggetti indistintamente tutti gli esercenti commercio, industrie, arti belle ed altre arti e speculazioni in genere, quando abbiano un reddito netto per ricchezza mobile non inferiore alle lire *seicento*, sia che abbiano nel distretto della Camera la sede principale dei loro affari, sia che figurino come filiali di stabilimenti industriali e commerciali, o di Società di assicurazioni o di altre ditte aventi altrove la loro sede principale.

I procuratori di case estere o nazionali e le agenzie di commercio di qualsivoglia specie sono soggetti agli stessi obblighi per l'esercizio da loro rappresentato.

Art. 2.

Il semplice fatto che in un comune soggetto alla giurisdizione della Camera esista un esercizio in genere che cada sotto l'una o l'altra delle specie enumerate di sopra o che per analogia possa classificarsi fra esse sotto qualunque forma si svolga, sia che apparisca in pubblico o si mantenga latente a domicilio o in altri locali, basta a costituire nella Camera il diritto di assoggettarlo a quella tassa che essa crederà giustamente applicabile.

Di questa tassa risponderà sempre l'ente che forma oggetto di commercio, industria, speculazione, ecc. ecc, e non soltanto il nome della ditta o società sotto il quale figurasse.

Art. 3.

La Camera nel formare il bilancio di previsione, stabilirà in apposito capitolo l'ammontare della imposta, nei limiti fissati dal decreto Reale.

TITOLO II.

Dei ruoli dei contribuenti.

Art. 4.

A cura della Camera, saranno fatti annualmente, o per mezzo dei suoi impiegati, o di speciali incaricati, e prendendo a base i ruoli della tassa di ricchezza mobile, i ruoli della propria tassa, iscrivendo in questi i contribuenti, il cui reddito industriale e commerciale imponibile desunto dalle categorie di lettere *B* e *C* degli indicati ruoli della tassa di ricchezza mobile sia di lire seicento o più.

Allo stesso modo saranno fatti i ruoli suppletivi e complementari, nelle epoche e nelle forme in cui si fanno per la riscossione della imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 5.

I ruoli dovranno indicare:

a) Il numero d'ordine;

b) Il numero del ruolo corrispondente con quello dell'Agenzia delle Imposte dirette;

c) Il cognome e nome dell'esercente o la Ditta commerciale;

d) La qualità ed il luogo dell'esercizio;

e) La somma di reddito desunto dal ruolo suddetto dell'Agenzia;

f) Le osservazioni.

Conterranno anche una colonna che servirà per segnare la quota di tassa che verrà attribuita dalla Camera, in base all'aliquota fissata per ogni lira di reddito netto, e per annotare i fatti pagamenti.

Art. 6.

La Camera in apposita seduta procederà alla approvazione dei ruoli.

Art. 7.

La Camera aggiungerà d'ufficio nei ruoli dei contribuenti come sopra formati i nomi di quegli esercenti o di quelle Ditte, Società od Agenzie, che figurano come filiali di stabilimenti industriali o commerciali aventi la loro sede principale fuori del Distretto camerale, e di cui è parola nell'art. 1 del presente regolamento.

Parimente saranno cancellati d'ufficio i nomi degli iscritti i cui red-

diti professionali non fossero per propria natura soggetti all'imposta camerale.

Per altro nessuna variazione sarà fatta alla cifra o entità dei redditi attribuiti dagli agenti delle Imposte, e riconosciuti dalla Camera come tassabili, finchè non intervenga decisione delle Commissioni comunali o delle Commissioni provinciale o centrale di appello per le imposte dirette.

Art. 8.

I ruoli approvati dalla Camera e resi esecutori dall'Autorità competente saranno pubblicati in ogni comune nelle epoche in cui si pubblicano i ruoli dei contribuenti all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Tale pubblicazione costituirà il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle scadenze fissate dalla Camera.

Un *avviso* del presidente della Camera, da pubblicarsi in ogni comune, annunzierà che i ruoli sono ostensibili agli interessati ed indicherà il termine entro il quale essi potranno presentare i loro reclami.

Tale *avviso* indicherà pure le epoche nelle quali si dovrà fare il pagamento di ciascuna rata dell'imposta.

Art. 9.

I contribuenti iscritti nei ruoli non potranno presentare reclami che circa alla propria *tassabilità*, ossia circa alla natura del reddito ad essi attribuito. Quanto alla cifra o entità del reddito dovranno esibire copia delle dichiarazioni ottenute dalle Commissioni per le Imposte dirette, di cui sopra all'art. 7, relativamente alla tassa di ricchezza mobile.

Art. 10.

I reclami saranno fatti pervenire alla Camera per mezzo del sindaco del comune entro 20 giorni da quello in cui fu incominciata la pubblicazione dei ruoli.

Le istanze saranno scritte in carta bollata da centesimi cinquanta, e dovranno essere corredate dei documenti valevoli a provare l'esposto.

Art. 11.

I reclami non sospendono il pagamento della tassa. In caso di decisione favorevole il reclamante avrà diritto a rimborso.

Art 12.

Una Commissione speciale nominata annualmente dalla Camera, e composta di tre dei suoi membri, oltre al preparare i lavori di cui agli articoli 6 e 7, riferirà in seguito a questa sui reclami presentati, formulando le proprie proposte.

Art. 13.

La decisione della Camera verrà notificata ai reclamanti entro 10 giorni dalla sua data.

Art. 14.

Per altro se si tratta di cessazione totale o parziale di redditi che sia accertata dalla Agenzia delle imposte, non sarà necessaria la decisione della Camera, e basterà un ordine del presidente di essa.

Art. 15.

Contro le decisioni della Camera è aperto ricorso al tribunale civile e penale, il quale giudicherà inappellabilmente.

TITOLO III.

Dell'esazione della tassa.

Art. 16.

La percezione della tassa camerale è regolata colle stesse norme, cogli stessi principii e privilegi, non escluse le multe a carico dei morosi, coi quali vien regolata la percezione delle tasse governative, e sarà fatta, di regola, per mezzo degli esattori comunali e consorziali.

La Camera potrà per altro valersi dell'opera di altre persone, sempre però coi privilegi annessi alla riscossione delle pubbliche imposte

Gli stampati necessari saranno somministrati dalla Camera a sue spese.

Così deliberato dalla Camera di commercio ed arti di Firenze, nella sua adunanza del dì due agosto milleottocentonovantadue.

Per il Presidente
GIORGIO NICCOLINI, *Vice presidente.*
Il Segretario
AVV. PIER LUIGI BARZELLOTTI.

Il Numero DCCCLXXXIV *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Bagni della Porretta, relative al concentramento nella Congregazione di carità medesima delle seguenti fondazioni di beneficenza, esistenti in quel comune:

1° Lascito Cinotti Simone, avente scopo dotalizio;

2° Lascito Gabrielli Gio. Battista, avente scopo elemosiniero a favore dei poveri infermi;

3° Lascito Meneganti Giuseppe, per distribuzione di pane ai poveri;

Veduta la deliberazione in proposito, emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le fondazioni di beneficenza predette sono concentrate nella Congregazione di carità di Bagni della Porcetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1892.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCLXXXV *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Andezeno, proponenti il concentramento della fondazione Giovanni Villa, esistente in quel comune, nella Congregazione medesima;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Torino;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione elemosiniera Giovanni Villa, esistente nel comune di Andezeno, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero DCCCLXXXVI *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Cervignano (Milano), relative al concentramento dell'Opera pia Maria Teresa Majocchi, a scopo elemosiniero, con determinati oneri di culto, e dell'Opera pia Giovanni Maria Majocchi, a scopo di beneficenza e di culto;

Visti i reclami degli amministratori delle due Opere pie, contro il proposto concentramento;

Vista la deliberazione presa in proposito dalla Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vista la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione dell'Opera pia Maria Teresa Majocchi è concentrata nella Congregazione di carità di Cervignano.

Art. 2.

È parimenti concentrata nella stessa Congregazione di carità, per la parte concernente la beneficenza, l'Amministrazione dell'Opera pia Giovanni Maria Majocchi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero DCCCLXXXVII *(Parte ouppl*e*mentare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Caselle Landi (Milano), relative al concentramento nella Congregazione stessa della Pia Causa Stefanoni, avente scopo elemosiniero dotale, con determinati oneri di culto, e della Pia Causa Landi, a scopo elemosiniero;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione della Pia Causa Stefanoni è concentrata nella Congregazione di carità di Caselle Landi, salvo a questa l'obbligo di soddisfare agli oneri di culto ordinati dal testatore.

Art. 2.

E' parimenti concentrata nella stessa Congregazione di carità l'Amministrazione della Pia Causa Landi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero DCCCLXXXVIII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Rodi (Foggia), relative al concentramento nella Congregazione stessa del legato Tiani, avente scopo dotale;

Visto il reclamo prodotto dalla vedova del testatore contro il proposto concentramento;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Foggia;

Vista la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del legato Tiani, esistente nel comune di Rodi, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI

Il Numero DCCCLXXXIX *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Casalfiumanese, proponenti il concentramento della fondazione Giovanni Vespignani nella Congregazione medesima;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Bologna;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione Giovanni Vespignani, esistente nel comune di Casalfiumanese, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCXC *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto;*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 22 aprile 1892 del R. Commissario per la provvisoria amministrazione del comune di Triora, ratificata dal Consiglio comunale il 26 settembre 1892, colla quale si è stabilito di applicare la tassa sul bestiame in base a tariffa eccedente, per le capre, il limite fissato dal regolamento della Provincia;

Veduta la deliberazione 8 giugno 1892 della Giunta provinciale amministrativa di Porto Maurizio, che approva quella succitata del Commissario Regio;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'articolo 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Triora di applicare, nel corrente anno, alle sottoindicate specie di bestiame, la seguente tariffa:

Capre casalinghe, L. 1,50 a capo;

Capre in mandre, L. 0,50 a capo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCXCI *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni colle quali la Congregazione di carità ed il Consiglio comunale di Modigliana (Firenze), propongono il concentramento delle Opere pie Piazza, Papiani e Ravagli, amministrate la prima da una speciale Commissione, le altre del municipio;

Vista l'analoga deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Firenze;

Vista la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Opere pie Piazza, Papiani e Ravagli del comune di Modigliana, sono concentrate in quella Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCXCII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Olevano Romano, relative al concentramento nella Congregazione stessa ed alla parziale riforma di alcune fondazioni locali di beneficenza;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Roma;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono concentrate nella Congregazione di carità di Olevano Romano le fondazioni di beneficenza denominate Pio Lascito Benedetto Greco, Monte frumentario, Ospedale, ed il patrimonio della Compagnia di carità destinato a sussidiare i poveri infermi.

Art. 2.

I patrimoni del lascito Benedetto Greco, del Monte frumentario e della Compagnia di carità sono devoluti a favore dello Ospedale.

Art. 3.

L'Ospedale assumerà il nome di Benedetto Greco ed avrà gli scopi seguenti:

a) il ricovero e la cura dei malati poveri in condizioni di non potere essere curati a domicilio;

b) il sussidio a domicilio dei malati poveri che non abbisognano di ricovero;

c) il sussidio in casi eccezionali, e nei limiti dei redditi disponibili, dopo aver provveduto agli scopi precedenti, a poveri inabili al lavoro.

Entro breve termine la Congregazione di carità di Olevano Romano presenterà alla Nostra sanzione lo statuto organico dell'Ospedale predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 decembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCXCIII *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Volveva (Torino), relative al concentramento nella Congregazione stessa ed alla parziale riforma della fondazione di beneficenza Gay, esistente in quel comune;

Veduta la deliberazione in proposito emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Torino;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La fondazione dotalizia Gay, esistente nel comune di Volvera, è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Art. 2.

Quando alla dote unica, stabilita dal fondatore, non si presentino concorrenti aventi i necessari requisiti, le quali con documenti autentici ed in modo indiscutibile possano provare di essere unite entro il decimo grado di parentela al fondatore stesso, il reddito dell'istituto sarà impiegato annualmente nella assegnazione di doti di lire cento a nubende povere ed oneste del comune di Volvera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero DCCCXCIV *(Parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Consiglio comunale di Maglie (Lecce), per la costituzione in ente morale del locale Asilo infantile e per la approvazione del relativo statuto organico;

Veduti gli atti, dai quali risultano assicurati all'Opera pia sufficienti mezzi di esistenza;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Maglie e della Giunta provinciale amministrativa di Lecce;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo infantile di Maglie (Lecce) è costituito in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico, in data 1° agosto 1892, composto di trentacinque articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: T. BONACCI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Vista la legge 2 luglio 1891 n. 336 (serie 4ª);

Ritenuto che nei comuni di Venegono Superiore, Venegono Inferiore e Tradate è apparsa la cocciniglia del gelso (*Diaspis pentagona*);

Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale di Como, prese nelle tornate del 16 e 22 dicembre 1892;

Visto il ministeriale decreto 17 dicembre 1891 e le annesse istruzioni;

Decreta:

Art. 1. Le disposizioni emanate con ministeriale decreto 17 dicembre 1891 per altri proprietari di comuni infetti dalla cocciniglia del gelso, appartenenti alla provincia di Como, sono estese ai proprietari di Venegono Superiore, Venegono Inferiore e Tradate.

Art. 2. I sindaci dei comuni suddetti notificheranno ai rispettivi amministrati la presente disposizione e ne cureranno d'ufficio l'esecuzione, durante il mese di marzo, previa notificazione a mezzo del messo comunale, quando i proprietari non abbiano applicata la cura durante l'inverno ed in ogni caso non più tardi del mese di febbraio.

Art. 3. Ai sindaci di Venegono Superiore, Venegono Inferiore e Tradate è fatto obbligo di portare a conoscenza dei propri amministrati, a mezzo di apposito avviso, le istruzioni annesse al ministeriale decreto 17 dicembre 1891.

Il Prefetto di Como è incaricato di vigilare per la scrupolosa osservanza del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e inscritto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 gennaio 1893.

Per il Ministro: N. MIRAGLIA.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 9 gennaio 1893.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	1[4 coperto	—	0 2	— 7 3
Domodossola	sereno	—	2 0	— 5 5
Milano	nebbioso	—	1 2	— 6 5
Verona	sereno	—	4 2	— 5 0
Venezia	sereno	calmo	3 2	— 4 2
Torino	sereno	—	1 2	— 4 6
Alessandria	nebbioso	—	— 2 0	— 5 7
Parma	1[4 coperto	—	— 2 8	—12 8
Modena	nebbioso	—	— 1 7	—12 3
Genova	1[4 coperto	calmo	5 5	3 4
Forlì	1[4 coperto	—	2 2	— 3 4
Pesaro	coperto	mosso	3 5	— 5 5
Porto Maurizio	sereno	calmo	13 9	1 0
Firenze	1[4 coperto	—	5 5	— 2 9
Urbino	sereno	—	— 1 0	— 5 2
Ancona	coperto	mosso	3 1	0 0
Livorno	sereno	calmo	7 8	— 0 2
Perugia	sereno	—	1 7	— 3 1
Camerino	sereno	—	— 1 9	— 6 1
Chieti	nevica	—	4 0	— 6 0
Aquila	coperto	—	— 1 2	— 5 6
Roma	3[4 coperto	—	8 7	0 9
Agnone	coperto	—	0 2	— 4 2
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	6 1	4 0
Napoli	sereno	calmo	7 7	2 7
Potenza	coperto	—	0 3	— 2 0
Lecce	coperto	—	10 0	3 5
Cosenza	1[2 coperto	—	8 0	0 6
Cagliari	1[4 coperto	legg. mosso	12 5	2 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	13 4	9 6
Palermo	sereno	mosso	15 3	3 3
Catania	sereno	legg. mosso	13 3	5 1
Caltanissetta	sereno	—	7 6	2 8
Siracusa	1[4 coperto	legg. mosso	14 0	6 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 9 gennaio 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 758.4
Umidità relativa a mezzodì 60
Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.
Cielo. . . . . 1[4 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 10°,0. Minimo 0°,9
Pioggia in 24 ore: — —

Li 9 gennaio 1893.

In Europa pressione a 750 mm. all'estremo occidente, elevata sulla Transilvania, Parigi 754, Perpignano 755.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso al Nord, stazionario al Sud; venti freschi settentrionali al Centro; temperatura molto bassa specialmente nell'Emilia.

Stamane: nuvoloso al Sud del continente, sereno o nebbioso al Nord; poco nuvoloso o sereno altrove; venti deboli specialmente settentrionali; barometro da 761 a 762 mm. nella valle padana, 758 mm. in Sardegna, a Malta e ad Atene.

Mare agitato a Brindisi.

Probabilità: venti deboli del 1° quadrante giranti al 2°; cielo vario; ancora brinate e gelate sull'Italia superiore.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 9. — Ras Mangascià avendo respinto ogni proposta di trattativa, muove contro Ras Alula con tremila uomini.

Ras Alula si è rifugiato nell'Anergale, avendo seco, dicesi, duecento uomini.

Ras Mangascià non si recherà presso l'Imperatore Menelik che dopo la completa pacificazione del Tigrè.

Il degiac Sebat, capo dell'Agamè, si è sottomesso a Ras Mangascià ed ha congedato i suoi soldati.

Dalla parte del Sudan tutto è tranquillo nella Colonia. Si dice che Osman Digma voglia nuovamente inoltrarsi verso Suakim e che un distaccamento di dervisci muova verso Berber, sul Nilo.

PARIGI, 9. — Baihaut, contro cui non risulta finora alcuna prova materiale, riguardo all'affare del Panama, si trova sempre in libertà.

LONDRA, 9. — I giornali insistono sulla necessità di preparare il successo della missione del colonnello West Ridgeway al Marrocco.

Il *Daily News* dichiara che la missione del colonnello West Ridgeway al Marocco è esclusivamente commerciale e per nulla aggressiva verso il Marocco ovvero verso un'altra potenza.

TENERIFE, 8. — Il vapore *Solferino*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Rio-Janeiro, proseguì ieri per Genova.

RIMINI, 9. — Oggi, per l'anniversario della morte di Re Vittorio Emanuele, gli edifici governativi, il Municipio, le sedi delle Associazioni costituzionali e di altri Corpi morali e varie case private issarono bandiere abbrunate.

La Società dei veterani ed il Circolo Venti Settembre pubblicano patriottici manifesti.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 9 gennaio 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 genn 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	93,60 57 1[2 62 1[2 65	67 1[2).	— — 1	
»	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	93,60 62 1[2 65	93 62 1[2	93,80 82 1[2 80		— — 1	
1 ottob. 92	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			59 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			102 —	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			93 30	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			100 80	
1 dicem. 92	—	—	» Rothschild		— —			102 50	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— — 2	
1 ottob. 92	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			435 —	
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			430 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —	
1 ottob. 92	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			460 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0.		— —			493 —	
»	500	500	» » » » » 4 1[2 0[0.		— —			496 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 genn. 91	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —	629 630		— — 3	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —	519 520 522		— — 4	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
1 genn. 92	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1290 —	
1 » 93	1000	1000	» » Romana		— —	780		— — 5	
»	300	300	» » Generale		— —	312 12 1[2 13 13 1[2	14 15 14 1[2)	— — 6	
1 genn. 90	500	300	» » di Roma		— —			370 —	
1 » 89	200	200	» » Tiberina		— —			27 —	
1 ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			450 —	
»	500	500	» » » » nuove liberate		— —			450 —	
1 genn 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an		— —	447 48 49 50 51 52 53	51 50)	— — 7	
»	500	100	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
15 ottob. 92	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —	775 777		— —	
1 genn. 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1100 1092		— — 8	
1 » 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua.		— —	303 07 08 09 10 11 1[2		— —	
1 luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —	102 100 100 1[2 1 3	102).	— —	
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali.		— —			145 —	
1 genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 90	500	500	» » Generale per l'Illuminazione.		— —			280 —	
»	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus.		— —	188 190		— —	
1 genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
1 ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			323 — 9	
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana.		— —			170 —	
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma.		— —			206 —	
» 90	200	200	» » Caoutchouc.		— —			30 —	
» 92	250	250	» » An. Piemontese di elettricità.		— —			250 —	
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	105 05 1[2 (8 06		— 10	
»	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			250 —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
genn. 90	100	100	Az. Fondiarie Incendi.		— —			80 —	
1 » 91	250	125	» Fondiarie Vita		— —			230 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 genn 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89.		— —			288 11	
1 luglio 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro).		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —	
1 ottob. 91	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			390 —	
»	250	250	» » 4 0[0.		— —			170 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			500 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali.		— —			— —	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 92	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro).		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			— —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 92	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Osservazioni: 1) Ex coup. L. 2,17 — 2) Id. L. 12,50 — 3) Id. L. 12,50 — 4) Id. L. 15 — 5) Id. L. 25 — 6) Id. L. 7,50 — 7) Id. L. 12 — 8) Id. L. 12,50 — 9) Id. L. 7,50 — 10) Id. L. 6,25 — 11) Id. L. 6,33.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
4 1/2	Francia	90 giorni		103 57 1/2
	Parigi	Cheques		104 25
3	Londra	90 giorni		25 97
	»	60 giorni		
	»	Cheques	26,16	
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi ... } 23 gennaio
Prezzi di compensazione ... }
Compensazione ... 30 »
Liquidazione ... 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ETTORE STICH

Visto · Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1892.

Valore	Prezzo
Rendita 5 0[0	93 70
» 3 0[0	59 —
Obbl. Beni Eccl 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0.	102 50
Ob. città di Roma 4 0[0	430 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	493 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	496 —
Az. Fer Meridionali.	660 —
» » Mediterranee	542 —
» » » certif.	— —
» Banca Nazionale	1280 —
» » Romana	970 —
» » Generale	314 —
» Banco di Roma	360 —
Az. Banca Tiberina	27 —
» » In. e Com. (an)	480 —
» » » Certif.	— —
» » » u liber.	430 —
» Soc. Cred. Mobil.	504 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	840 —
» » Acqua Marcia	1140 —
» » Condot. d'ac.	355 —
» » Gen. Illumin.	285 —
» » Tramway Om.	183 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen	150 —
» » Immobiliare.	125 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	240 —
» » Mat. Later.	200 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	325 —
» » Metallurgica Italiana.	200 —
» » della Piccola Borsa	206 —
» » Caoutchouc	40 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	145 —
» » Cr. Ind. Ed.	250 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	490 —
» » » 4 0[0	170 —
» » Ferroviarie	294 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.